REGOLAMENTO (CEE) N. 2044/93 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1993

che stabilisce i prezzi e gli importi fissati in ecu dal Consiglio nel settore delle fibre tessili, ridotti a seguito dei riallineamenti monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 29 dicembre 1992, relativo all'unità di conto ed ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/93 [3], in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi a cui si applica, secondo il caso, il coefficiente 1,012674 o 1,013088, fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93 [5], a partire dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94, nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92 occorre precisare la riduzione dei prezzi e degli importi che ne deriva per ogni settore, nonché fissare il valore dei prezzi così ridotti;

considerando che, per la campagna 1993-94, l'aiuto per il lino tessile e la canapa e l'importo della trattenuta per il finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1558/93 del Consiglio [6]; che l'importo dell'aiuto per i bachi da seta è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1559/93 del Consiglio [7]; che il prezzo d'obiettivo per il cotone non sgranato è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1555/93 del Consiglio [8]; che il prezzo minimo del cotone non sgranato è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1556/93 del Consiglio [9]; che l'aiuto a favore dei piccoli produttori di cotone è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1152/90 del Consiglio [10], modificato dal regolamento (CEE) n. 2054/92 [11];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi e gli importi fissati in ecu dal Consiglio per la campagna di commercializzazione 1993-94 nel settore delle fibre tessili e ridotti a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92 sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1993-94.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.
[3] GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 18.
[4] GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.
[5] GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.
[6] GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 28.
[7] GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 29.
[8] GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 24.
[9] GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 25.
[10] GU n. L 116 dell'8. 5. 1990, pag. 1.
[11] GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 13.

ALLEGATO

PREZZI E IMPORTI RIDOTTI

1. Aiuto per il lino tessile	774,86 ECU/ha
2. Trattenuta sull'aiuto per il lino tessile :	44,42 ECU/ha
3. Aiuto per la canapa :	641,60 ECU/ha
4. Aiuto per i bachi da seta :	110,41 ECU/telaino
5. Prezzo d'obiettivo del cotone :	101,46 ECU/100 kg
6. Prezzo minimo del cotone :	96,39 ECU/100 kg
7. Aiuto a favore dei piccoli produttori di cotone :	246,77 ECU/ha